

Dott. Maurizio Nasca
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
N. 1549/2022

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Ex art.9 comma 2 Legge n. 3 del 27.12.2012

PROFESSIONISTA NOMINATO CON FUNZIONI DI OCC

Dott. Maurizio Nasca
Via Petronio 1/E - 90011 Bagheria
Tel. - 091932016
e-mail: nasca_maurizio@libero.it
pec: dott.maurizio.nasca@pec.it

Indebitato GIUSEPPE CORRAO

* * * * *

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Giovanna Debernardi

OCC/Gestore della Crisi: Dott. Maurizio Nasca

Il sottoscritto Dott. Maurizio Nasca, nato a Palermo il 06/03/1977, C.F. NSCMRZ77C06G273B, con studio in Bagheria Alla via Petronio 1/E, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Palermo, nominato professionista con funzione attribuita agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, giusto provvedimento emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 15/09/2022, nella procedura promossa dal Sig. Corrao Giuseppe, rassegna la seguente relazione ed al fine

Dichiara

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo quattro e di indipendenza di cui all'articolo 11, comma tre, lettere a) del D.M. 202/2014;
- che non sussistono condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto, né sta svolgendo alcun incarico professionale per conto dell'istante.

Premessa

Con la legge numero 3 del 27/01/2012 il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare imbrigliati dal carico dell'indebitamento preesistente.

In particolare, l'articolo 6 comma 1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore può, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, concludere un accordo con i creditori nell'ambito di composizione della crisi o in alternativa presentare un piano fondato sulla medesime previsioni ed avente medesimo contenuto dell'accordo da sovraindebitamento.

Per accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento con il quale, si intende:

- Una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e quindi la definitiva incapacità ad adempiervi regolarmente.

Il sottoscritto, a seguito dell'accettazione dell'incarico conferito, ha provveduto ad eseguire tutte le verifiche circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'istanza depositata dal debitore.

A tal fine si sono tenuti diversi incontri con il signor Corrao al fine di ottenere i chiarimenti e i documenti necessari a ricostruire la situazione economica personale del signor Corrao, necessaria per la presentazione del Piano.

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente:

	Dati del debitore
NOME	Giuseppe
CODICE FISCALE	Corrao
DATA DI NASCITA	03/06/1949
COMUNE DI NASCITA	Bagheria
COMUNE DI RESIDENZA	Bagheria
INDIRIZZO DI RESIDENZA	Via Passo del Carretto 16
DOMICILIO	
CAP	90011
STATO OCCUPAZIONALE	Pensionato

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Risultano rispettati i presupposti oggettivi di accesso alla procedura in quanto, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della predetta Legge, il Sig. Corrao Giuseppe:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I (ovvero al piano del consumatore, all'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero alla liquidazione dei beni);
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 (ovvero provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, accordo del debitore, revoca o cessazione del piano del consumatore);
- ha fornito la documentazione necessaria a consentire una compiuta ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

L'istante attualmente provvede, con il suo solo reddito derivante dalla percezione della Pensione, al sostentamento suo e della sua famiglia. La gran parte dei debiti dell'istante sono con Riscossione per il mancato versamento dei Tributi relativi all'attività imprenditoriale svolta anni addietro (negozio di computers) debiti riguardanti il periodo compreso tra il 2010 ed il 2016.

Per tali ragioni, non sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi per la proposizione di un Piano del Consumatore ed il sig. Corrao ha proposto un accordo con ristrutturazione del debito.

Come si vedrà in seguito, la situazione debitoria è maturata in conseguenza di un'esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente al reiterato tentativo di estinguere la precedente posizione debitoria accedendo ad un nuovo finanziamento.

Il debito, pertanto, in parte è generato da finanziamenti attraverso i quali il sig. Corrao estingueva un finanziamento precedente, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento.

Dalle informazioni fornite dal debitore si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento, quale requisito oggettivo necessario per poter accedere alla procedura.

Il nucleo familiare del signor Corrao Giuseppe (come risulta dallo stato di famiglia) è costituito dal ricorrente e dalla moglie signora Scaduto Paola.

RICOSTRUZIONE MASSA ATTIVA E PASSIVA

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento.

DATI REDDITUALI DEL DEBITORE

Periodo d'imposta	2022	2021	2020
Documento	C.U.	C.U.	C.U.
Datore di lavoro, altro sostituto d'imposta	INPS	INPS	INPS
Reddito lordo	€ 23.790,52	€ 23.766,76	€ 22.474,27
Reddito netto	€ 17.967,08	€ 17.949,70	€ 17.006,22

Il signore Corrao provvede al sostentamento suo e della sua famiglia con il solo reddito da Pensione.

Questi i dati reddituali degli anni 2020-2021-2022, da cui risulta sostanzialmente un **reddito mensile al netto di imposte di € 1.074,88** somma già ridotta del pignoramento presso terzi recante R.G. ES.MOB n. 637/20 per € 159,00 e cessione del quinto per € 267,71 così come risulta dai cedolini Inps.

L'unico attivo disponibile messo a disposizione per i creditori è dato da una finanza esterna per complessivi € 30.000,00.

In particolare la finanza esterna viene messa a disposizione dai figli del debitore, ai fini di provvedere all'omologa dell'accordo.

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE

Il sig. Corrao Giuseppe è proprietario dell'unità immobiliare, dove risiede con la moglie, sita nel comune di Bagheria, in catasto al foglio 14, particella 1322, sub 3, categoria catastale A/2, classe 4, vani 6,5 rendita catastale € 537,12.

L'OCC ha provveduto alla verifica della valutazione degli immobili effettuando un riscontro con le ultime quotazioni Omi pubblicate dall'Agenzia delle Entrate e di avvisi di vendita per immobili nelle vicinanze.

I valori immobiliari rilevati dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

- Per il fabbricato suindicato

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	600	820	L	1,8	2,6	L

Un'abitazione civile del 1981 di 150 mq circa può avere un valore immobiliare di circa € 90.000,00, mentre il relativo canone di locazione potrebbe attestarsi a circa € 300,00 al mese.

PATRIMONIO MOBILIARE DEL DEBITORE

Il sig. Corrao Giuseppe risulta proprietario di:

- un'autovettura tipo Kia Rio, immatricolata il 22/02/2012 con valore commerciale non superiore a € 4.000,00.
- Motore Honda KF08 immatricolato il 22/06/2009 con valore commerciale non superiore ad € 1.000,00.

Per detti beni, in assenza di perizie per la valutazione, si è proceduto a comparare la valutazione con annunci di vendita similari ed il valore assegnato risulta in linea.

SITUAZIONE DEBITORIA

Creditori	Tipo	Importo debito	Interessi ed altri oneri	Tot.	% TOT
Compass	Credito al consumo ceduto da Compass	€ 32.717,12	€ 6.425,96	€ 39.143,08	31,16
Agenzia Entrate Riscossioni	Importo Residuo	€ 75.377,70	€ 11.084,38	€ 86.462,08	68,84
Tot.		€108.094,82	€ 17.510,34	€ 125.605,16	100%

Il debito Compass nasce da:

Decreto Ingiuntivo n. 344/2018, emesso in data 05.03.2018 il Tribunale di Termini Imerese ha ingiunto al Sig. CORRAO GIUSEPPE, di pagare a Compass Banca S.p.A., la somma di € 32.717,12 oltre oneri e competenze;

In data 06.05.2021, veniva emessa sentenza n. 479/2021 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal sig. Corrao, con la quale il Giudice rigettava l'opposizione condannandolo a pagare a parte opposta, oltre la sorte di cui al decreto ingiuntivo n.344/2018, le spese del giudizio di opposizione liquidate nella misura di euro 2.588,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

La procedura proseguiva con notifica di atto di precetto e successiva procedura esecutiva presso terzi instaurata presso il Tribunale di Termini Imerese iscritta al n. 808/2022 r.g, per l'importo di € 39.143,08.

Verificate le risultanze dei ruoli iscritti presso l'Agente della Riscossione, a carico del Sig. Corrao Giuseppe, risultano le iscrizioni a ruolo in essere o sospese, comprensive di oneri e accessori, per € 86.462,08 debiti tributari, debiti verso Inps (importo comprensivo di interessi, sanzioni ed aggi).

Alle predette somme vanno aggiunti le spese in prededuzione per il compenso spettante alla OCC, ai sensi dell'art. 16 d.m. 202/2014, per Euro 3.000,00 compreso gli accessori come per legge ed al netto dell'acconto.

**CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente e quella acquisita dallo scrivente, nonché le informazioni acquisite durante gli incontri con il sig. Corrao Giuseppe hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovra indebitamento attuale sono da individuare nell'indebitamento progressivo. In particolare il Corrao nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei controlli di cui all'art. 124 TUB otteneva finanziamenti attraverso i quali estingueva quelli precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile".

L'utilizzo di prodotto finanziari che inducevano il cliente a far uso inconsapevole del credito al consumo (le carte revolving), il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.

Pertanto, lo scrivente ritiene che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito siano stati contratti nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.

L'indebitamento, per il caso che qui ci occupa, trae spunto dai finanziamenti chiesti ed ottenuti da Compass Banca S.p.a. per pagare i precedenti debiti e per far fronte alle esigenze familiari.

L'istante ha richiesto l'erogazione di un finanziamento a Compass Banca S.p.a. di € 44.640,12 per esigenze relative al suo nucleo familiare, finanziamento concesso il 18/07/2011.

Il data 04/03/2013 la Compass concedeva in favore della Sig.ra Scaduti Paola, coniuge del sig. Corrao Giuseppe un finanziamento di € 35.328,72. Detto finanziamento veniva concesso con la garanzia del Sig. Corrao Giuseppe.

All'epoca il Corrao era titolare di una ditta individuale in particolare di un negozio di computers. Tale negozio rimane in attività dal 05/01/2010 al 30/03/2016.

Negli anni l'attività genera solo perdite e nessun profitto tanto che alla fine viene chiuso a causa della concorrenza dei centri commerciali, dell'aumento delle vendite on-line di computers ed a causa delle perdite avute.

Dal giorno 01/10/2015 il sig.re Corrao percepisce pensione Inps, sua unica fonte di reddito.

Con decreto ingiuntivo n. 344/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 03/03/2018 Corrao Giuseppe era stato ingiunto il pagamento in favore di Compass Banca S.p.a. della somma di € 32.717,12 oltre interessi legali, a causa del mancato pagamento dei ratei di Finanziamento, sopra menzionato, concesso il 18/07/2011.

L'incapacità di onorare i propri debiti è dovuta all'incapacità di produrre reddito dall'attività svolta dal Sig. Corrao negli anni dal 2010 al 2016 e dalla circostanza che il medesimo istante, successivamente, percepiva e percepisce tuttora solo il reddito di pensione.

Il Signor Corrao dal mese di ottobre 2015 percepisce una pensione Inps lorda di € 1.433,45 da tale somma viene decurtato l'importo di € 159,00 a titolo di pignoramento presso terzi e la somma di € 268,71 per la cessione del quinto. Egli, pertanto, percepisce una pensione netta pari ad € 1.074,88.

Secondo la tabella Istat, la soglia di povertà assoluta 2021 riferita al Mezzogiorno d'Italia, ammonterebbe ad € 788,92, per il nucleo familiare composto da due persone, nella fascia d'età tra 60-74.

Considerato che il signor Corrao percepisce una pensione pari ad € 1.074,88, già decurtata dal pignoramento presso terzi e da cessione del quinto, domani non vi è dubbio che la famiglia del Corrao rischi di rientrare in quel novero di famiglie che vivono alla soglia della povertà assoluta.

Quanto alla meritevolezza dei consumatori non vi è dubbio che questi ha fatto ricorso al credito per ripianare le precedenti pendenze e per poter onorare i propri debiti.

In conclusione, può dunque affermarsi che il signor Corrao si trova in una situazione di sovraindebitamento, ovvero in quella situazione definita come la situazione di perdurare squilibrio

tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

- Cu;
- Cedolini pensione;
- Visura CRIF;
- Estratto ruolo Agenzia Riscossioni;
- Stato di famiglia;
- Visure ACI;
- Documenti Compass;
- Documenti Cessione quinto e pignoramento presso terzi;

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 comma 2 Legge 3/2012, nella parte in cui si fa riferimento al deposito delle dichiarazioni degli ultimi 3 anni, l'Istante possiede solo redditi di Pensione da unico sostituto o comunque conguagliati. Il sig. Corrao, pertanto, ha depositato, in sostituzione della dichiarazione dei redditi, il Modello 730, le Certificazioni Uniche.

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'art. 7 comma 1 della L 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

L'istante intende presentare un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente i propri creditori mediante la miglior proposta possibile grazie alla finanza esterna, per usufruire del beneficio dell'esdebitazione, permettendo così allo stesso di poter ricominciare (c.d. fresh start), con la propria famiglia.

La ratio della norma, detta anche “salva suicidi”, sta proprio nel dare una seconda possibilità a soggetti sovra indebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi.

L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario. Prima di esprimere il proprio giudizio sulla fattibilità della proposta, occorre valutare la possibilità di proporre, da parte del debitore, soluzioni diverse della vicenda de qua.

Ebbene, il sottoscritto non ritiene che siano percorribili soluzioni alternative alla luce delle fonti di reddito del debitore e dei debiti contratti.

Infatti da un lato vi è la possibilità di recuperare nell'immediato una buona percentuale del credito nella misura del 50%, dall'altro lato c'è l'incertezza di un attivo da realizzare attraverso l'attivazione dei procedimenti espropriativi delle esecuzioni immobiliari e mobiliari con tutti i rischi che questi comportano sia in termini di tempi per un positivo riscontro da parte del mercato, sia in termini del “quantum” realizzabile.

Si precisa, inoltre, che le procedure esecutive prevedono un'offerta minima pari al 75% del valore del bene e che nel caso di specie l'importo eventualmente ricavato non riuscirebbe comunque a coprire i debiti, con l'aggravante di esporre i creditori comunque l'esborso delle somme necessarie per intraprendere l'azione esecutiva stessa.

In caso di mancato accordo le eventuali singole azioni esecutive, oltre a generare ulteriori costi per i creditori, ben difficilmente potrebbero soddisfare i debiti in misura maggiore e comunque non verrebbe garantita la “par condicio” tra tutti i creditori.

Viceversa, non è concretamente ipotizzabile neanche una dilazione di pagamento del debito mediante rate mensili di importo maggiore rispetto a quanto offerto con l'accordo in quanto, il debitore Corrao gode solo della pensione per un importo di Euro 1.074,00 che di fatto con la nuova normativa, impedirebbe qualsiasi tipo di pignoramento.

Se il sig. Corrao avesse potuto godere di un introito maggiore avrebbe aderito alla c.d. rottamazione delle relative cartelle esattoriali così da avere un notevole abbattimento del debito. Se tale strada non è stata percorsa, è proprio per l'impossibilità di far fronte a tale pagamento.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Il contenuto dell'accordo che il debitore ha delineato per raggiungere l'esdebitazione prevede:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
- Il pagamento in percentuale dei creditori chirografari.

Come detto l'attivo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori rinveniente dalla finanza esterna è pari a complessivi € 30.000,00 che l'istante intende suddividere come segue:

1. € 15.000,00 pari al 50 % del totale attivo per il soddisfacimento del credito Compass;
2. € 15.000,00 pari al 50% del totale attivo per il soddisfacimento nei confronti dell'Agenzia di Riscossione.

	Importo debito	Attivo disponibile	% TOT
Compass	€ 39.143,08	€ 15.000	50%
Agenzia Entrate Riscossioni	€ 86.462,08	€ 15.000	50%
Tot.	€ 125.605,16	€ 30.000	100%

Si segnala che i costi di procedura, quantificati dall'OCC sulla scorta dei parametri di cui al DM 30/2012 e 202/2014 saranno integralmente soddisfatti dal sig. Corrao Giuseppe senza intaccare la finanza esterna di € 30.000.

Il versamento della finanza esterna è previsto entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa.

Il termine così indicato, consente la chiusura della Procedura in breve tempo.

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta, nettamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 ter ss., richiesta in via subordinata.

Tale periodo è anche compatibile con le esigenze di speditezza delle procedure.

L'accordo proposto, a seguito dell'esame di tutta la documentazione richiamata, allegata al ricorso e alla proposta, e di tutte le considerazioni esposte, può ragionevolmente essere realizzato, tenuto conto anche delle attuali e future capacità reddituali e finanziarie del debitore e della speranza di vita.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, lo scrivente incaricato alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi dal Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art 9 comma 2 e dall'art. 15 comma 6, L. n. 3/2012, nel confermare il giudizio positivo circa la completezza e l'attendibilità della documentazione allegata e prodotta dai ricorrenti, esprime parere favorevole alla proposta ed attesta la fattibilità dell'accordo presentato dall'istante Corrao Giuseppe, il quale, pur presentando l'alea normalmente associata agli eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Ringraziando per la fiducia accordata rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento o ulteriore integrazione si renda necessaria

Bagheria li 13/02/2023.

Il Professionista incaricato
Dott. Maurizio Nasca